



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CAPPABIANCA	AURELIO	Presidente
☐	CONTINI	PATRIZIA	Relatore
☐	ORSI	LUIGI NICOLA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8082/2015
spedito il 28/10/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 13/2015 PUBBLICITA' 2015
contro:
I.C.A. SRL

proposto dal ricorrente:

difeso da:
PIRRONE ANGELA
VIA BRONI 16 20100 MILANO MI

La presente copia costituita
da n. QUATTRO mezzi fogli
è conforme all'originale.
Milano, 23/11/2017
Il Segretario di Sezione

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 8082/2015

UDIENZA DEL

08/03/2017 ore 09:00

N° 6522/23/17

PRONUNCIATA IL:

6/3/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/11/2017

Il Segretario



[REDACTED]
I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l.

Svolgimento del processo

Ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 13/2015 emesso dalla I.C.A. Srl, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per il Comune di Corsico, recante contestazione di esposizione di messaggio pubblicitario, sul detto territorio, effettuata a mezzo di veicolo bifacciale (c.d. camion a vela). L'avviso di accertamento è riferito ad un cartello bifrontale, installato su automezzo di proprietà della società [REDACTED] (obbligato in solido al pagamento dell'imposta quale proprietario del veicolo recante il messaggio pubblicitario reclamizzante l'attività di terzi, mezzo targato 18 [REDACTED]).

L'atto impugnato dell'importo totale di euro 9.129,00=, è riferito per euro 2.760,48 al mancato pagamento dell'imposta, per euro 8,77 per interessi come in atto calcolati (cfr. nota in calce all'atto), per euro 5.520,96 per sanzione per omessa denuncia, per euro 824,14 per sanzione omessa/ritardato pagamento, per il restante importo per spese di notifica.

La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sostenendo:

- a) di aver commissionato l'esecuzione di una campagna pubblicitaria alla società [REDACTED] srl, da eseguirsi nel periodo dal 17 al 22 agosto 2015, su un veicolo a vela, campagna pubblicitaria che ha attraversato diversi comuni tra i quali quello di Corsico, come da certificato del report satellitare (doc. 5) attestante il percorso del mezzo.
- b) che per la detta campagna pubblicitaria [REDACTED] diede corso la pagamento dell'imposta al Comune (doc. 6 e seg.) dove la stessa aveva sede quale proprietaria del veicolo; la ricorrente ha contestato, quindi, che il veicolo rimase fermo nel territorio del Comune di Corsico, sostenendo bensì che lo stesso mezzo percorse il tragitto riportato nel report allegato.

La ricorrente ha concluso allegando documentazione a sostegno dei propri assunti ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con vittoria delle spese di lite.

La società I.C.A. Imposte Comunali Affini srl si è costituita in giudizio in data 27.01. 2017 sostenendo la legittimità del proprio operato.

Con memoria illustrativa, depositata in data 24.11.2017, la resistente ha sostenuto che l'avviso di accertamento venne emesso a fronte del rilevamento di un mezzo pubblicitario, collocato su un autoveicolo fermo nel Comune di Corsico, lungo Viale Italia (S.S.494), allegando la fotografia (doc. 9) da cui risulta che in data 17.08.2015, il veicolo con targa [REDACTED]

Ho

██████████ sostava lungo la strada statale indicata. La stessa citava la normativa di riferimento, allegando la debenza dell'imposta, sia in capo al proprietario del mezzo quanto altresì del beneficiario della pubblicità, richiamando il disposto dell'art. 161 della Legge 296 del 27.12.2006 e dell'art. 12 del D.Lgs 507/93, riguardante la pubblicità ordinaria posto che il veicolo venne fotografato fermo al lato della strada. Il rappresentante di parte pubblica ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 06.3.2017, in cui è stato posto in discussione anche il ricorso RGR 8101/2015, riferito alle stesse parti ed all'avviso di accertamento emesso per la pubblicità sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio, il rappresentante di ICA srl ha precisato a verbale d'udienza che la diversità degli importi per i Comuni di Corsico e Trezzano sul Naviglio è conseguenza delle diverse tariffe stabilite da ciascun Comune.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per i motivi di cui appresso.

Parte ricorrente ha provato e parte resistente non lo ha contestato che il veicolo a vela venne utilizzato per una campagna pubblicitaria, svolta nel periodo sopra indicato, campagna pubblicitaria che attraversò diversi Comuni come risulta dal report agli atti.

Parte ricorrente ha prodotto il bollettino riferito all'imposta di pubblicità pagata dal soggetto proprietario del mezzo al Comune ove la società proprietaria del veicolo ha la propria sede.

La resistente nel procedimento n. 8101/2015, in discussione alla stessa udienza, ha essa stessa prodotto una fotografia, sempre recante la data del 17.08.2015 (priva di orario), riferita allo stesso mezzo, in sosta avanti ██████████ lungo la Via Cristoforo Colombo (S.S. 498 o Vigevanese Nuova) strada rientrante nel Comune di Trezzano sul Naviglio.

In entrambi gli avvisi di accertamento viene contestato il mancato pagamento dell'imposta di pubblicità, per il medesimo periodo temporale, e, lo stesso difensore della resistente, ha dichiarato a verbale d'udienza che la diversità degli importi chiesti per omesso pagamento dell'imposta di pubblicità, in ciascun avviso di accertamento, dipende dalle diverse tariffe applicate da ciascun Comune.

Le fotografie richiamate, prive di orario e recanti solo la data, provano che il veicolo, nello stesso giorno attraversò diversi Comuni con la conseguenza che non può essere contestata, da ciascun Comune attraversato, il mancato pagamento dell'imposta ordinaria afferente la pubblicità considerato che non è stato provato che il periodo della sosta in ciascun comune sia stato incompatibile con esigenze del guidatore o del veicolo. Del pari priva di motivazione è l'applicazione di un diverso importo, a titolo di omesso pagamento dell'imposta di pubblicità, considerata l'identità del mezzo pubblicitario.

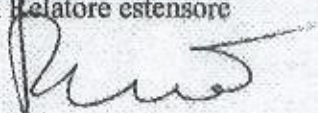
tu

Il ricorso merita pertanto accoglimento. La materia trattata costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

La Commissione accoglie il ricorso ^{P.Q.M.} *con le spese compensate* Spese compensate.

Milano, 06/03/2017

Il Relatore estensore



Il Presidente

